

Seconda puntata – <Cosa va e non va> a Loano e dintorni

# **A LOANO E' LECITO REALIZZARE PIATTAFORME SULLA SEDE STRADALE SENZA AUTORIZZAZIONI?**

**E' quanto è avvenuto in Via Dante nel dicembre 2008. Per l'Ufficio  
Tecnico comunale tutto regolare.**

di **Gilberto Costanza**

**Loano** – Nei primi giorni di gennaio 2009 ci pervenne segnalazione della realizzazione abusiva di una piattaforma in cemento armato, su parte della sede stradale di via Dante. Siamo andati sul posto e abbiamo constatato che erano in corso opere edilizie su un terreno privato adiacente alla via e su parte della stessa era stata realizzata una piattaforma in cemento armato per la sistemazione di una gru, con la conseguenza di restringere la sede stradale. Abbiamo fotografato detto abuso (vedi foto). Nel contempo avevamo rilevato dal cartello esposto i dati in esso contenuto: Permesso di costruire n. 170/07 del 28 aprile 2008, per ricomposizione volumetrica con ricostruzione edificio - Proprietari **ALAI Piero** e **ALAI Giovanna** - Progettista e Direttore dei Lavori: **Arch. Giuseppe SCARONE** – Direttore cantiere: **Geom. Roberto CHIARCHIARO** – Impresa esecutrice: **E.B.I.S. srl** – **Arma di Taggia** – Subappalto: **E.DI. srl** – **Alberga**.

La Polizia Municipale aveva redatto verbale di segnalazione in data 31/12/2008 – prot. 879 (?), pervenuto al Dirigente in data 13/01/2009 – prot. n. 879 (?) e accertamento dell'abuso da parte dell'Ufficio Tecnico in data 14/01/2009 con l'esito accertamento: opere di attività libera. Titolo non necessario ai sensi dell'art. 21, comma 1 lettera e) della Legge Regionale n. 16/08. L'opera abusiva segnalata è per la realizzazione in Via Dante, 8 di piattaforma in c.a. delle dimensioni di m. 4,00 x 4,00 x 0,20 di altezza non autorizzata nel Permesso di Costruire n. 170 del 28/04/2008.

Il verbale della Polizia Municipale, presumibilmente, è stato redatto in quanto la realizzazione di piattaforma in c.a. doveva essere soggetta a concessione amministrativa, come previsto all'art. 21, comma 1, lettera f) della L.R. Liguria n. 16/08 e quindi adeguatamente sanzionata.

Il Dirigente e/o Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale ha, viceversa, dato diversa interpretazione ritenendo la realizzazione della piattaforma in c.a. "opera di attività libera" e "Titolo non necessario ai sensi dell'art. 1, c.1 lettera e) della L.R. n. 16/08".

**Ora, letto l'art. 21, comma 1 lettera e) che così recita:**

"e) installazione di manufatti connessi allo svolgimento dell'attività di cantiere, funzionali alla realizzazione di interventi già assentiti e, come tali, destinati ad

essere rimossi ad ultimazione dei lavori nonché, nelle aree destinate a cantieristica navale, l'installazione di manufatti aventi altezza non superiore a 4 metri e superficie coperta non superiore a 50 mq., di durata temporanea e strettamente funzionali all'esercizio dell'attività cantieristica, da rimuovere alla conclusione dell'attività medesima;"

**e la lettera f) che così recita: " f) installazione di manufatti soggetti a concessione amministrativa temporanea di occupazione di suolo pubblico." non si può che condividere l'operato della Polizia Municipale poiché la piattaforma in c.a. è stata realizzata sulla strada (suolo pubblico). Ci sembra quindi "criticabile" la decisione presa dall'Ufficio Tecnico comunale che, di fatto, andrebbe a "premiare" chi ha occupato abusivamente il suolo pubblico. Se l'ipotesi di diversa "interpretazione" della legge tende o meno ad essere "discrezionale" si può capire lo stato di confusione che ne deriva. Nel caso specifico sembra inconfutabile che da parte del privato vi è stata occupazione abusiva di suolo pubblico per cui vi è obbligo da parte dell'Amministrazione di formulare l'indirizzo affinché sia data l'esatta interpretazione della legge in oggetto e quindi doverosamente applicata e, se del caso, sanzionata. Viene spontaneo fare alcune domande: Data l'evidenza della occupazione abusiva di sede stradale, con la realizzazione di piattaforma in c.a., perché l'Ufficio Tecnico comunale ha inteso avvalersi dell' art. 21, comma 1 lettera e)? Data la chiarezza del caso perché è stato ignorato quanto previsto alla lettera f)? Dovessero, in futuro, verificarsi casi simili quale "metro di valutazione" verrebbe adottato? Non è che così operando si dia credito a chi pensa che "tutto è consentito" ai "soliti privilegiati", specialmente nel settore edilizio?**

Il fatto aveva sollevato lamentele da parte dei residenti per quanto era stato realizzato sulla pubblica via Dante, che aveva, fra l'altro, creato gravi problemi ai pedoni e al traffico veicolare, nonché ai commercianti. In oggi sembra che i mezzi pesanti dell'impresa che hanno accesso da Via dei Gazzi a Via Dante (strada a senso unico), finite le operazioni di carico e scarico, ripercorrono il tratto da Via Dante a Via dei Gazzi in senso vietato. Se confermato, è evidente il gravissimo pericolo per chi (proveniente da mare a monte) di Via dei Gazzi svolta in direzione di Via Dante e rischia di trovarsi (all'improvviso) camion in senso vietato. Se non l'avesse ancora fatto, è dovere della Polizia Municipale verificare in merito e predisporre (se del caso) la dovuta segnaletica onde prevenire incidenti.

**Così proprio non va!**

e-mail: [gilberto.costanza@alice.it](mailto:gilberto.costanza@alice.it)

